

N. 17/2016 -

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE**

nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 22 aprile 2016 con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cristiana Cremonesi

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21892/PM del registro di Segreteria di questa Sezione giurisdizionale presentato il 15 gennaio 2016 dal Sig. A.A.

Nei confronti dell'INPS, per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013 sulla base della sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale.

UDITO, nella pubblica udienza del giorno 22 aprile 2016, l'Avvocato Italo Pierdominici, per l'INPS; presente il ricorrente.

VISTI gli altri atti e documenti tutti di causa.

FATTO - Con il ricorso all'esame, il ricorrente (omissis) domandava il riconoscimento del diritto alla perequazione del proprio trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013, sulla base della sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale.

Risulta dagli atti che il pensionato, con istanza datata 18 giugno 2015, diffidava l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, sul predetto titolo, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria (n.d.r.: istanza asserita mai riscontrata dall'Istituto previdenziale).

Nella sede giurisdizionale il ricorrente affermava quanto segue:

- con la precitata decisione, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 sospendente l'istituto della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013;

- il legislatore, con il decreto legge n. 65 del 2015 convertito nella legge n. 109 del 2015 aveva previsto la rivalutazione dei trattamenti pensionistici solo per pensioni contenute entro determinati limiti, ovvero nella misura del 100% per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 40% per le pensioni tra tre e quattro volte il predetto "minimo INPS", del 20% per le pensioni tra quattro e cinque volte il ridetto "minimo INPS", del 10% per le pensioni comprese tra cinque e sei volte il "minimo INPS", mentre nessuna

rivalutazione veniva prevista per i trattamenti superiori a sei volte il "minimo INPS";

- il proprio trattamento pensionistico ricadeva tra quelli esclusi dalla rivalutazione precitata; con ciò ponendosi ancora una volta l'aperto contrasto della nuova normativa con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, altresì considerata l'ingiusta valenza retroattiva della nuova disciplina.

Sull'affermazione dell'incostituzionalità del decreto legge n. 65 del 2015 convertito nella legge n. 109 del 2015, nel gravame si concludeva:

- per la dichiarazione dell'invocato diritto, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi maturati a titolo di rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013, maggiorati di interessi e rivalutazione;

- per la dichiarazione del diritto alla rivalutazione del proprio trattamento pensionistico per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura ricalcolata sulla base della rivalutazione spettante per gli anni 2012 e 2013.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria, nel ricorso si domandava la disposizione di CTU al fine di determinazione degli importi siccome richiesti.

Con memoria depositata il 6 aprile 2016, si costituiva l'Istituto previdenziale affermando ovvero eccependo quanto segue:

- l'inammissibilità del gravame, non rientrando il trattamento pensionistico del ricorrente per gli anni 2012-2013 e successivi nel limite di sei volte il trattamento minimo INPS;

- l'Istituto aveva risposto alla diffida presentata il 18 giugno 2015, con la nota prot. 126948/PC del 29 ottobre 2015 ("Oggetto: applicazione sentenza 70/2015 - iscr. 17037196; "ESITO NEGATIVO");

- l'infondatezza della domanda sulla base dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 (n.d.r.: integralmente riportati nella memoria i commi 1 e 2 del predetto articolo), di attuazione dei principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, avente contenuto e portata impeditiva della pretesa vantata in via ordinaria.

Nell'affermare:

- che la Corte dei conti avrebbe dovuto: rigettare la domanda, ovvero dichiararla preliminarmente inammissibile, ovvero ancora sollevare questione di legittimità costituzionale concernente il decreto legge n. 65 del 2015;

- la temerarietà palese dell'azione e la mala fede ex articolo 96 del codice di procedura civile;

nella memoria l'INPS concludeva per l'inammissibilità della domanda ovvero per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto; il tutto con vittoria delle spese.

Nell'udienza del 22 aprile 2016 l'Avvocato Pierdominici, per l'INPS, ribadiva le conclusioni di ricorso e affermava non esserci alternativa tra l'opzione del rigetto della domanda e quella della rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO - 1. Deve questo Giudicante preliminarmente rilevare che la pretesa del ricorrente - concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico - legittimamente si sostanzia nella richiesta di un bene della vita negato dall'Istituto previdenziale e, dunque, concretamente perseguibile nella sede giurisdizionale, ancorché sulla base della prospettazione - anch'essa sottoposta alla cognizione del Giudice di merito - dell'esigenza d'un nuovo pronunciamento della Corte costituzionale sulla relativa questione di diritto. Ne consegue che deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'Istituto previdenziale "per difetto di interesse concreto e attuale perché Albano non è titolare del diritto vantato sulla base della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 24 comma 25 DL 201/11".

2. Risulta pacificamente ammesso, da entrambe le parti del giudizio, che il trattamento pensionistico del ricorrente non rientra nell'ambito di quelli valutabili ai fini perequativi - ai sensi e per gli effetti del comma 25 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del medesimo (rif.: sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale), e del nuovo testo del medesimo recato dall'articolo 1, punto 1) del decreto legge n. 65 del 2015 convertito nella legge n. 109 del 2015 - in quanto superiore a sei volte il c.d. trattamento minimo INPS.

Ciò premesso, proprio con riferimento alla fattispecie all'esame pregnanti questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 25 e 25-bis del decreto legge n. 201 del 2011 (siccome introdotti dal decreto legge n. 65 del 2015) sono state sollevate con ordinanza n. 27 del 10 marzo 2016 della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna di questa Corte dei conti, in relazione al presunto contrasto di detta nuova disposizione con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 Cost. nonché con l'articolo 117, comma 1, Cost. rispetto all'articolo 6 della CEDU e l'articolo 1 del Protocollo addizionale di detta convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, in quanto norme interposte.

Ciò sulla fondamentale considerazione, tra le altre, che i trattamenti pensionistici d'importo superiore a sei volte il c.d. minimo INPS permarrebbero - per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e quindi, dall'anno 2016 "a regime" - esclusi dal meccanismo perequativo (cfr. le articolate motivazioni dell'ordinanza precitata).

Constatata quindi l'indubbia rilevanza delle promosse qq.ll.cc. concernenti le ridette disposizioni, per la risoluzione delle identiche questioni di diritto sottoposte anche all'esame di questo Giudice, va pertanto disposta la sospensione del processo sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale introdotto con la sopra richiamata ordinanza n. 27 del 2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche in composizione monocratica

RIGETTA l'eccezione d'inammissibilità del gravame formulata dall'Istituto previdenziale

DISPONE la sospensione del processo pensionistico, ai sensi degli articoli 26 del regio decreto n. 1038 del 1933 e 295 del codice di procedura civile, sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale introdotto con la precitata ordinanza della Corte dei conti.

La nuova udienza di discussione della causa sarà fissata su istanza di parte, ai sensi dell'articolo 297 del codice di procedura civile.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2016.

**IL GIUDICE UNICO
f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA)**

PUBBLICATA IL 26/04/2016

**IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to (Dott.ssa Raffaella OMICIOLI)**